

BOZZA

Testo disegno di legge

Art. 1.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 gli studenti che sono stati ammessi dagli atenei alla frequenza dei rispettivi corsi per l'anno accademico 2007-2008.
2. Sono, altresì, regolarmente iscritti gli studenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno impugnato dinanzi ai competenti organi di giurisdizione amministrativa gli atti preclusivi della loro iscrizione ai predetti corsi.
3. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.